



Protezione Civile

Ordinanza Sindacale N° 36

OGGETTO: Ordinanza n. 30 del 21 marzo 2020. Emergenza epidemiologica dal COVID – 19. Ulteriori misure di contenimento, contingibili e urgenti, per garantire la salute pubblica sul territorio comunale. – Proroga termine.

IL SINDACO

Richiamata l'ordinanza n. 30 del 21 marzo 2020, "Emergenza epidemiologica dal COVID – 19. Ulteriori misure di contenimento, contingibili e urgenti, per garantire la salute pubblica sul territorio comunale", con la quale si ordina con decorrenza immediata e fino alle ore 24.00 del giorno 3 aprile 2020:

- il divieto:
 - 1) di stazionare nelle piazze cittadine;
 - 2) di stazionare o di percorrere, eccetto che per gli attraversamenti stradali, la pista ciclopedonale costiera comunale;
 - 3) di stazionare o di percorrere le spiagge e le scogliere della fascia costiera comunale
 - 4) di stazionare, dopo l'erogazione del prodotto o nell'attesa del proprio turno, nelle prossimità dei distributori di alimenti e bevande collocate su aree pubbliche;
- la chiusura dei parchi, dei giardini e delle aree verdi comunali
- le uscite con animali da compagnia sono limitate a permettere l'espletamento delle esigenze fisiologiche e devono essere svolte esclusivamente in prossimità della propria abitazione;

Visti i provvedimenti emanati successivamente alla data del 21 marzo 2020:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020, recante "Modifiche al Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020;
- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica dal COVID – 19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 ad oggetto "Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

Ritenuto di dover prorogare l'efficacia dell'ordinanza n. 30 del 21 marzo 2020 fino alle ore 24.00 del 13 aprile 2020, come indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 e per i motivi espressi in premessa nello stesso provvedimento;

Visto, in particolare, l'articolo 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 che prevede che i Sindaci possano adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza purché non in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti previsti al comma 1 del medesimo articolo;

Preso atto che l'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, stabilisce che le misure adottate con ordinanza contingibile e urgente dai Sindaci secondo l'articolo 3 dello stesso decreto:

- sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali dell'art. 650 del Codice penale
- se il mancato rispetto dei precetti avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sopra richiamate sono aumentate fino a un terzo.
- si applicano le disposizioni per le sanzioni accessorie e procedurali previste nella stesso articolo;

Dato atto che tutto quanto d'altro previsto, ordinato, disposto e avvertito con la richiamata ordinanza sindacali n. 30 del 21 marzo 2020, rimane invariato.

Visto il Decreto legislativo N. 267/2000 recante il Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali ed in particolare l'articolo 54, comma 4, a norma del quale:

“Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.”

Visto altresì l'articolo 50, comma 5, del Decreto legislativo N. 267/2000 a norma del quale:

“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”.

Dato atto che è stata effettuata la preventiva comunicazione alla Prefettura/UTG di Imperia come previsto dal comma 4, sempre dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato dal Dirigente del Settore Protezione Civile – Gestione Emergenze -, dott. Claudio Frattarola, il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

Che il termine di scadenza dell'ordinanza n. 30 del 21 marzo 2020 è prorogato fino alle ore 24,00 del giorno 13 aprile 2020.

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione dell'ordinanza n. 30 del 21 marzo 2020 è sanzionata a norma e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali dell'art. 650 del Codice penale. Se il mancato rispetto dei precetti avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. Si applicano, inoltre, le disposizioni per le sanzioni accessorie e procedurali previste nello stesso articolo.

DISPONE che

La presente ordinanza venga

- trasmessa, ai sensi dell'articolo 54 del Decreto legislativo N. 267/2000 alla Prefettura/UTG di Imperia;
- pubblicata all'albo pretorio on line e nel sito internet del Comune (Amministrazione trasparente);
- adeguatamente pubblicizzata a cura degli uffici comunali;

Il Settore Corpo di Polizia Municipale - Protezione Civile (gestione emergenze) e i soggetti competenti ai sensi di legge sono incaricati del controllo e del rispetto della presente ordinanza;

AVVERTE che

Avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale dell'ordinanza stessa, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.

IL SINDACO
Alberto Biancheri
(Documento firmato digitalmente)